

Delibera n. 5276 del 2 agosto 2007

CONTROLLO OBBLIGATORIO DELLE EMISSIONI DA GAS DI SCARICO DEI VEICOLI A MOTORE DI RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA.

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2006, N. 24, ARTICOLO 17.

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

VISTO, in particolare, l'articolo 17 "Controlli delle emissioni dei gas di scarico" che:

- al comma 1 dispone l'assoggettamento al controllo obbligatorio dei gas di scarico, con frequenza annuale, di tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in lombardia, individuati, sulla base di criteri e modalità attuativi, con atti della Giunta regionale;
- al comma 2 attribuisce alle autofficine, in possesso di specifici requisiti, nonché di apposita autorizzazione provinciale, il controllo dei gas di scarico ed il conseguente rilascio della documentazione attestante la regolarità delle emissioni misurate, che deve essere esibita dai conducenti dei veicoli ai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale;
- al comma 3 assegna all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia la verifica periodica della strumentazione in dotazione delle autofficine per la verifica dei gas di scarico e alle Province la competenza all'adozione degli atti amministrativi conseguenti al rilevamento, da parte di ARPA, della carenza dei requisiti di idoneità alla effettuazione dei controlli e di efficienza della strumentazione utilizzata a carico delle stesse autofficine;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale che, a decorrere dal 1993, hanno disposto, da ultimo con d.G.R. 7 novembre 2006, n. VIII/3476, le Campagne annuali per il controllo dei gas di scarico, finalizzate all'affiancamento degli enti locali nell'attuazione della Direttiva ministeriale LLPP 7 Luglio 1998 inerente il controllo ai sensi dell'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada;

RITENUTO necessario attuare l'articolo 17 della L.R. 24/06, in conformità al nuovo principio della obbligatorietà del controllo per tutti i veicoli a motore di residenti in Lombardia e della sua immediata operatività su tutto il territorio regionale allo scopo di garantire l'effettività e capillarità del controllo e il perseguimento delle eventuali violazioni a carico sia dei conducenti sia delle autofficine;

VISTI i documenti predisposti dalla competente Struttura regionale e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, concernenti, rispettivamente, i criteri e le modalità di attuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli, la modulistica per la richiesta, da parte delle autofficine interessate, dell'autorizzazione ad effettuare il controllo dei gas di scarico e le procedure di taratura delle apparecchiature utilizzate dalle medesime autofficine per l'esecuzione del controllo stesso;

RICHIAMATI del medesimo articolo 17 della L.R. 24/06:

- i commi 4 e 5, che dispongono in merito all'attività di controllo svolta dai soggetti preposti ai servizi di polizia stradale;
- il comma 6, che disciplina la dotazione, da parte dei Comuni, delle apparecchiature da adibire ai controlli effettuati ai sensi del comma 5, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico;

RICHIAMATI altresì:

- l'articolo 27 (Sanzioni) della L.R. 24/06 che ai commi da 6 a 10 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 17;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e, in particolare, l'articolo 9 "Principio di specialità";

DATO ATTO che i controlli dei gas di scarico già effettuati e documentati in attuazione della Campagna "Bollino Blu" Anno 2007 sono da considerarsi a tutti gli effetti validi fino alla data di scadenza annuale;

CONSIDERATO necessario, alla luce degli effetti indotti dalla nuova disciplina fissata dall'articolo 17 della LR n. 24/06, stabilire al 31 luglio 2008 il termine finale di adeguamento a detta disciplina tramite l'effettuazione del controllo obbligatorio dei gas di scarico da parte di tutti i proprietari o locatari delle tipologie di veicoli assoggettate in base all' Allegato 1;

CONVENUTO, in sede di convocazione della 'Cabina di Regia' delle Province e dei Comuni capoluogo in data 30 maggio 2007, prevista dall'articolo 2, comma 5, Legge regionale n.24/2006 la congruità del termine finale di adeguamento alla detta disciplina, in quanto consente l'attivazione ed il consolidamento delle procedure atte ad assicurare l'adeguatezza del sistema dei servizi offerti;

RITENUTO, di conseguenza, che solo a far tempo dall'1 agosto 2008 sono sanzionabili le violazioni previste dall'articolo 27, commi 6, 7, 8, 9, 10, in sede di relativo accertamento da parte dei soggetti preposti;

RITENUTO di stabilire le seguenti tariffe da corrispondere alle autofficine per l'effettuazione del controllo dei gas di scarico:

- € 12,00, IVA inclusa per i veicoli dotati di unica alimentazione;
- € 16,00, IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione (cosiddetta "bifuel");

RITENUTO opportuno demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la determinazione di criteri e modalità di controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli, sulla base della pertinente documentazione tecnica che la competente Struttura regionale ha in corso di elaborazione con l'apporto consultivo dei soggetti pubblici e privati interessati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di stabilire l'obbligatorietà del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli secondo i criteri e le modalità di attuazione riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le procedure per la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico dei veicoli, come specificate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di confermare la validità dei controlli dei gas di scarico già effettuati in attuazione della Campagna "Bollino Blu" Anno 2007 fino alla rispettiva data di scadenza annuale;
4. di stabilire al 31 luglio 2008 il termine finale di adeguamento alla nuova disciplina fissata dall'articolo 17 della LR n. 24/06, in base alla quale deve intervenire l'effettuazione obbligatoria del controllo dei gas di scarico da parte di tutti i proprietari o locatari delle tipologie di veicoli assoggettate in base all'Allegato 1;
5. di dare atto che, in forza del termine di adeguamento alla nuova disciplina regionale fissato al 31.07.2008, le sanzioni alle violazioni previste dall'articolo 27, commi 6, 7, 8, 9, 10, sono applicabili a far tempo dall'1.08.2008;
6. di stabilire le seguenti tariffe da corrispondere alle autofficine per l'effettuazione del controllo dei gas di scarico:
 - € 12,00, IVA inclusa per i veicoli dotati di unica alimentazione;
 - € 16,00, IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione (cosiddetta "bifuel");
7. di demandare a successivo decreto della competente Direzione Generale l'approvazione della modulistica per la richiesta, da parte delle autofficine interessate, dell'autorizzazione ad effettuare detto controllo;
8. di comunicare il presente provvedimento alle Province e ai Comuni della Regione Lombardia, nonché agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile;
9. di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la determinazione di criteri e modalità di controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO